



REPUBBLICA ITALIANA

124/2024

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE DEI CONTI

SEZIONE PRIMA GIURISDIZIONALE CENTRALE D'APPELLO

composta dai seguenti magistrati:

Massimo Lasalvia	Presidente
Aurelio Laino	Consigliere
Donatella Scandurra	Consigliere
Stefania Petrucci	Consigliere relatore
Giuseppina Mignemi	Consigliere

ha adottato la seguente

SENTENZA

nel giudizio di appello in materia di responsabilità, iscritto al **n. 60292** del registro di segreteria, promosso da

BORRELLO Antonio (c.f. BRRNTN45S19G722N), nato a Pizzo (VV) il 19 novembre 1945, rappresentato e difeso dall'avv. Giuseppe Pitaro (c.f. PTRGPP64B08L240J, pec: giuseppe.pitaro@avvocaticatanzaro.legalmail.it) ed elettivamente domiciliato in Catanzaro, alla via Francesco Acri n. 88 presso lo studio dello stesso, in virtù di mandato in calce all'atto di appello;

contro

Procura Generale della Corte dei conti

e

COMUNE DI PIZZO (c.f. 00327770798), in persona del Sindaco, legale rappresentante *pro tempore*, rappresentato e difeso dall'Avvocato Massimiliano De Benetti (c.f. DBNMSM78C16G224C, pec: massimiliano.debenetti@ordineavvocatipadova.it) ed elettivamente domiciliato presso lo studio dello stesso in Roma, alla via del Plebiscito n. 102, come da atto di costituzione

avverso

la sentenza n. 141/2022 della Sezione Giurisdizionale per la Regione Calabria, depositata in data 18 luglio 2022;

Esaminati gli atti e documenti del giudizio;

Uditi, alla pubblica udienza del 22 marzo 2024, con l'assistenza del segretario di udienza Maria Vittoria Zotta, il relatore consigliere Stefania Petrucci, l'avv. Andrea Salustri, in sostituzione dell'avv. Giuseppe Pitaro per l'appellante ed il V.P.G. Sabrina D'Alesio per la Procura generale.

Non presente il Comune di Pizzo.

Svolgimento del processo

Con l'odierno atto di gravame, Borrello Antonio illustra, in via preliminare, che, con sentenza n. 999/2007 della Sezione Giurisdizionale per la Regione Calabria, confermata dalla Seconda Sezione Giurisdizionale Centrale di Appello con sentenza n. 459/2014, veniva condannato, nella sua qualità di Sindaco *pro tempore* del Comune di Pizzo, al pagamento dell'importo di euro 47.043,25, oltre interessi legali, dalla data di pubblicazione della sentenza e fino al soddisfo, in favore del Comune di Campo Calabro e che, con successiva ordinanza n. 107/2018 depositata il 18 ottobre 2018, su istanza del Procuratore

regionale, la Sezione Giurisdizionale per la Regione Calabria provvedeva alla correzione dell'errore materiale precisando che l'amministrazione danneggiata, erroneamente indicata nel dispositivo nel Comune di Campo Calabro, doveva correttamente individuarsi, invece, nel Comune di Pizzo Calabro.

Con nota del 21 luglio 2021, la Commissione Straordinaria di Liquidazione del Comune di Pizzo chiedeva all'appellante di provvedere al pagamento della sorte capitale maggiorata degli interessi legali decorrenti dalla data del deposito (12.11.2007) della su richiamata sentenza n. 999/2007.

L'odierno appellante adiva, pertanto, la Sezione Giurisdizionale Calabria affinché venisse chiarito che la decorrenza degli interessi legali dovuti sulla sorte capitale di cui alla sentenza n. 999/2007 *"doveva ritenersi fissata nella data del 18.10.2018, data in cui l'adempimento era divenuto possibile per effetto della correzione dell'errore materiale contenuto nella sentenza stessa"*.

Con sentenza n. 141/2022, depositata in data 18 luglio 2022 e notificata in data 27 luglio 2022, la Sezione Giurisdizionale per la Regione Calabria, applicata la procedura del giudizio ad istanza di parte vertendosi in tema di interpretazione di sentenza passata in giudicato ai fini dell'esecuzione *ex art. 211 c.g.c.*, rigettava il ricorso concludendo che gli interessi legali spettano al Comune di Pizzo Calabro sin dalla data di pubblicazione della sentenza n. 999/2007.

Avverso la su richiamata sentenza n. 141/2022, con ricorso ritualmente notificato, proponeva appello Borrello Antonio dolendosi, con il primo motivo di gravame, per violazione e falsa applicazione dell'art. 1256 c.c. ai sensi del

quale se vi è impossibilità temporanea, *“il debitore finché essa perdura, non è responsabile del ritardo nell’adempimento”*, così eccependo che, per il periodo compreso tra il 12 novembre 2007 (data della pubblicazione della sentenza n. 999/2007) ed il 18 ottobre 2018 (data del deposito dell’ordinanza n. 107/2018 recante la correzione dell’errore materiale) l’obbligazione doveva reputarsi impossibile e non poteva pretendersi il pagamento degli interessi legali.

Con ulteriore motivo di doglianza, l’appellante deduce la violazione e falsa applicazione dell’art. 1282 c.c. evidenziando che neppure la natura degli interessi (interessi corrispettivi anziché moratori) è idonea a determinare un mutamento del quadro giuridico così da sovvertire i principi generali che regolamentano i casi di impossibilità temporanea della prestazione.

Secondo l’appellante, il presupposto indefettibile per la decorrenza degli interessi corrispettivi deve ravvisarsi, per espressa previsione del combinato degli articoli 820 e 1282, primo comma, c.c., nella liquidità ed esigibilità delle somme, mentre, nella vicenda all’esame, per stessa ammissione della Procura erariale, tali somme non erano esigibili.

In conclusione, la parte appellante chiede di riformare la sentenza impugnata e per l’effetto chiarire che la decorrenza degli interessi legali dovuti sulla sorte capitale deve ritenersi fissata nella data del 18 ottobre 2018, data in cui l’adempimento è divenuto possibile per effetto della correzione dell’errore materiale.

Con memoria depositata in data 1° marzo 2024, si è costituito il Comune di Pizzo eccependo la temerarietà del motivo di gravame afferente all’asserita impossibilità di adempiere la prestazione posto che, alla luce degli

orientamenti dottrinari e giurisprudenziali in materia, tale impossibilità è ravvisabile solo in una situazione impeditiva dell'adempimento, assoluta ed oggettiva e che il debitore non è in grado di superare né di prevenire con la diligenza richiestagli.

Ad avviso dell'ente, l'indicazione parzialmente non corretta del nome dell'amministrazione danneggiata unicamente in sede di dispositivo della sentenza di condanna n. 999/2007 non rappresenta un fatto impeditivo dell'adempimento, né assoluto né oggettivo, ma unicamente un mero errore materiale al quale l'ordinamento non attribuisce alcun effetto giuridico, se non quello di consentire, tramite apposito procedimento, l'emendamento tramite l'eliminazione dell'errore.

Il Comune di Pizzo ravvisa, quindi, la manifesta infondatezza del motivo di gravame in quanto l'appellante sarebbe stato *"assolutamente certo del soggetto nei confronti del quale doveva adempiere al pagamento"* sin dalla data di pubblicazione della sentenza di condanna deducendo, al riguardo, che le richieste di pagamento del 20 novembre 2017 e del 21 luglio 2021 sarebbero state legittimamente formulate in quanto unico Comune presso il quale l'appellante aveva rivestito la carica di Sindaco per la quale era intervenuta la condanna.

Il Comune di Pizzo, insiste, quindi, che gli interessi devono reputarsi dovuti dalla sentenza n. 999/2007 in quanto liquidi ed esigibili.

In conclusione, il Comune di Pizzo chiede la conferma della sentenza gravata, con condanna *ex art. 96 c.p.c.* per responsabilità aggravata per aver l'appellante agito in giudizio *"con evidente malafede e/o colpa grave, azionando*

l'ennesimo procedimento manifestamente infondato e dalla palese inconsistenza giuridica dei motivi, con il mero intento defatigatorio di sottrarsi all'adempimento della sentenza di condanna".

Anche la Procura Generale ha rassegnato le proprie conclusioni, con atto depositato in data 1° marzo 2024, eccependo che le sentenze della Corte dei conti in materia di responsabilità hanno natura di accertamento dell'obbligo risarcitorio e di condanna al pagamento, rendendo liquido ed esigibile il credito del soggetto danneggiato.

Secondo la Procura generale, la correzione dell'errore materiale si è resa necessaria per azionare il titolo in ragione dell'inadempimento del debitore, nonostante non vi fosse alcuna incertezza in ordine all'amministrazione creditrice considerato il tenore dell'illecito, degli atti di causa ed il contenuto della sentenza.

In conclusione, la Procura generale chiede il rigetto del gravame, con condanna dell'appellante al pagamento delle spese di questo grado di giudizio.

All'udienza di discussione della causa del 22 marzo 2024, le parti presenti hanno illustrato le proprie argomentazioni, ribadendo le richieste in atti.

Il giudizio è stato, infine, trattenuto in decisione.

Motivi della decisione

L'odierno appellante ha impugnato la sentenza in epigrafe resa, ai sensi dell'art. 211 c.g.c., in sede di interpretazione del titolo giudiziale e che ha accertato che gli interessi legali sulla somma definitivamente dovuta, come determinata dalla sentenza della Sezione Giurisdizionale Calabria n. 999/2007

confermata in sede di appello, decorrono dal 12 novembre 2007, data di pubblicazione della predetta pronuncia e non dalla data di pubblicazione dell'ordinanza n. 107/2018, depositata il 18 ottobre 2018, con la quale si è provveduto alla correzione dell'errore materiale dovuto all'indicazione nel dispositivo di un ente locale differente da quello danneggiato.

Con il primo motivo di doglianza, l'appellante lamenta la violazione o falsa applicazione dell'art. 1256 c.c. per l'asserita impossibilità di dare esecuzione al giudicato prima della correzione dell'errore materiale che permetteva di individuare il Comune di Pizzo quale amministrazione danneggiata, cosicché non poteva pretendersi il pagamento per gli interessi legali relativamente al periodo in cui l'obbligazione era da reputarsi impossibile per causa non imputabile al debitore.

Il motivo di doglianza si appalesa infondato e non merita accoglimento.

L'articolo 1256 c.c. prevede che: *“l'obbligazione si estingue quando, per una causa non imputabile al debitore, la prestazione diventa impossibile. Se l'impossibilità è solo temporanea, il debitore finché essa perdura, non è responsabile del ritardo nell'adempimento”*.

Ad avviso del Collegio, la vicenda all'odierno esame non risulta inquadrabile nell'alveo della disposizione che precede e richiamata dalla parte appellante considerato che dal mero errore materiale dovuto all'indicazione, solo in sede di dispositivo della sentenza n. 999/2007, di un'amministrazione differente da quella danneggiata non conseguiva alcuna impossibilità all'adempimento.

Emerge, infatti, chiaramente dalla lettura della predetta sentenza di primo grado n. 999/2007 che l'ente locale danneggiato a cui spettava il risarcimento

doveva individuarsi nel Comune di Pizzo, come reiteratamente indicato dalla pronuncia in questione che, in particolare, a pag. 26, specificava che: *“il pregiudizio patrimoniale subito dal Comune di Pizzo Calabro è stato correttamente quantificato in euro 145.306,64”* ed, alla successiva pag. 27, in sede di conclusioni della parte motiva, aggiungeva che doveva essere *“accolta la domanda risarcitoria formulata dalla Procura regionale nell’interesse del Comune di Pizzo Calabro”*.

D'altronde, è sufficiente rammentare che l'odierno appellante, Sindaco del Comune di Pizzo all'epoca dei fatti, con la su richiamata sentenza n. 999/2007, veniva condannato per una fattispecie di danno indiretto conseguente all'accoglimento dell'azione di risarcimento del danno subito da terzi, per l'importo di euro 250.015,72, per effetto dell'occupazione usurpativa di un fondo dovuta all'omessa adozione del decreto di esproprio, entro il termine di validità della dichiarazione di pubblica utilità.

Alla luce di tali incontestati elementi, reputa il Collegio che non sussisteva alcuna oggettiva impossibilità o incertezza nell'individuare la amministrazione destinataria del risarcimento statuito dalla sentenza della Sezione Calabria n. 999/2007, peraltro confermata, in secondo grado, dalla Seconda Sezione Giurisdizionale Centrale di Appello che espressamente richiamava, in più punti, la corretta denominazione dell'ente danneggiato.

Ritiene, dunque, il Collegio, che l'odierno appellante non si trovava nell'impossibilità ad adempiere, dovendo tale impossibilità, secondo la consolidata giurisprudenza, essere obiettiva, assoluta e consistere non in una mera difficoltà, ma in un impedimento, del pari obiettivo e assoluto, tale da

non potere essere rimosso (Cons. Stato, sent. n. 4560/2023) e da non risultare imputabile al debitore (Corte Cass. civ., sent. n. 20152/2022).

Correttamente, pertanto, il Giudice di *prime cure* ha concluso che: *“l’inadempimento dell’obbligazione di pagare gli interessi non dipendeva da un errore della sentenza ma da una precisa scelta del debitore, che – nonostante la presenza di un evidente errore materiale, desumibile dal complesso del provvedimento – non ha inteso in alcun modo dare esecuzione alla decisione”*.

Parimenti infondato si appalesa, ad avviso del Collegio, il secondo motivo di impugnazione secondo cui la natura di interessi corrispettivi delle somme dovute oltre alla sorte capitale non consentirebbe di mutare la disciplina generale in tema di impossibilità temporanea della prestazione.

Osserva, al riguardo, il Collegio, in conformità all’orientamento giurisprudenziale in materia, che: *“il credito, nella somma globale liquidata dal Giudice con riferimento alla data in cui il provvedimento è pronunciato, divenuto esigibile, produce interessi di per sé sino al momento in cui non è estinto”* (Corte Cass., civ., sent. n. 8298/2011) e, pertanto, la condanna al pagamento di una determinata somma di denaro *“autorizza il creditore a pretendere gli interessi corrispettivi (art. 1282 c.c.), dovuti dal debitore indipendentemente dalla sua messa in mora o dall’avvio dell’esecuzione”* (Corte Cass., civ., sent. n. 11786/1990).

Occorre, inoltre, ad avviso del Collegio, rammentare che il procedimento di correzione dell’errore materiale, frutto di un processo volto, in primo luogo, a distinguere tali errori da quelli rimediabili esclusivamente attraverso i mezzi di impugnazione (Corte Cost., sent. n. 335/2004), è finalizzato a rimediare solo

a vizi di natura meramente formale, essendo precluso nel caso di modifiche sostanziali della decisione.

Deve, infatti, considerarsi che il procedimento per la correzione degli errori materiali, costituendo mera determinazione di natura amministrativa, *“è esperibile per ovviare ad un difetto di corrispondenza fra l'ideazione del giudice e la sua materiale rappresentazione grafica, chiaramente rilevabile dal testo stesso del provvedimento mediante il semplice confronto della parte del documento che ne è inficiata con le considerazioni contenute nella motivazione, senza che possa incidere sul contenuto concettuale e sostanziale della decisione”* (Corte Cass., civ., sent. n. 16877/2020, n. 28571/2023).

Ne consegue, ad avviso del Collegio, che la pronuncia affetta da un mero errore materiale, peraltro percepibile *ictu oculi* come nella vicenda all'odierno esame, produce ugualmente tutti i suoi effetti e che la correzione dell'indicazione dell'amministrazione danneggiata, effettuata con l'ordinanza n. 107/2018, non possa assumere alcun rilievo sostanziale nella effettiva decorrenza degli interessi legali, vertendosi in tema di procedimento amministrativo che, come chiarito dalle Sezioni Unite della Corte di cassazione, presuppone, comunque, l'esattezza della decisione giudiziale (Corte Cass, Sez. Un., ord. n. 11032/2023).

Ne consegue, quindi, che gli interessi legali sono dovuti dall'appellante sin dalla data del 12 novembre 2007 di pubblicazione della sentenza n. 999/2007 della Sezione Giurisdizionale Calabria.

L'atto di gravame deve, pertanto, essere rigettato.

Le spese di giudizio seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo.

Il Collegio non ravvisa, inoltre, i presupposti di temerarietà dell'impugnazione, pure eccepita dal Comune di Pizzo con la su richiamata memoria depositata in data 1° marzo 2024, non essendosi verificato un concreto abuso dello strumento processuale, ma la prospettazione di questioni di diritto, seppure non repute fondate.

Conclusivamente, il Collegio, restando assorbite tutte le altre questioni, argomentazioni ed eccezioni, le quali vengono ritenute non rilevanti ai fini della decisione o, comunque, inidonee a sostenere conclusioni di tipo diverso, definendo il giudizio, rigetta l'atto di appello proposto da Borrello Antonio, con conseguente integrale conferma della sentenza impugnata.

P.Q.M.

La Corte dei conti, Sezione Prima Giurisdizionale Centrale d'Appello, definitivamente pronunciando, sul giudizio iscritto al n. **60292** del ruolo generale, rigetta l'appello proposto da **BORRELLO Antonio**, con conseguente integrale conferma della sentenza impugnata.

Le spese di giudizio seguono la soccombenza e sono liquidate in euro 80,00 (Ottanta/00).

Manda alla Segreteria per gli adempimenti di competenza.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 22 marzo 2024.

IL CONSIGLIERE ESTENSORE

IL PRESIDENTE

f.to Stefania Petrucci

f.to Massimo Lasalvia

Depositata in Segreteria il 09/05/2024

IL DIRIGENTE

f.to Massimo Biagi